



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 2 gennaio 2018 n.2

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:

- *la necessità di interventi normativi al fine di adottare i provvedimenti più rispondenti alle esigenze delle famiglie che non sono in grado di soddisfare le proprie esigenze abitative, considerato inoltre che è fondamentale per lo Stato garantire un alloggio ai soggetti che si trovano in gravi condizioni socio-economiche;*
- *l'urgenza di dare immediato riscontro alle predette necessità, in particolare, di garantire la continuità di un alloggio ai soggetti in gravi condizioni socio-economiche e non arrecare un danno ingiustificato ad alcuno;*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.72 adottata nella seduta del 29 dicembre 2017;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

MISURE URGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE E SOVVENZIONATA

Art. 1

(Assegnazione temporanea)

1. Al fine di fornire un adeguato alloggio a persone singole o nuclei familiari che versano in reali e comprovate situazioni di fabbisogno abitativo la Pubblica Amministrazione può assegnare temporaneamente alloggi.

Art. 2

(Modalità per l'assegnazione temporanea)

1. Alla Sezione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale, Sovvenzionata e Cooperative - Ufficio del Lavoro vengono presentate e trasmesse le domande di coloro che, per situazioni familiari, lavorative, gravi necessità economiche o per condizioni fisiche, necessitano di una immediata ed urgente sistemazione abitativa.
2. A tal fine, su delibera del Congresso di Stato, la Sezione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale, Sovvenzionata e Cooperative - Ufficio del Lavoro provvede al convenzionamento per la cessione temporanea delle abitazioni disponibili.

Tali convenzioni dovranno obbligatoriamente prevedere:

- a) il motivo che ha portato al convenzionamento;
- b) la durata di occupazione dell'abitazione, che non potrà comunque essere superiore ai ventiquattro mesi;
- c) il canone di locazione fissato sulla base dell'Indicatore della Condizione Economica per l'Equità (ICEE) di cui all'articolo 67, comma 5, della Legge 21 dicembre 2017 n.147;
- d) l'impossibilità di subentro per gli eredi non conviventi in caso di morte dell'assegnatario.

3. La durata di cui al comma 2, lettera b) può essere prorogata dal Congresso di Stato in caso di permanenza accertata delle condizioni previste all'articolo 1 e al comma 1, del presente articolo, per l'assegnazione temporanea di alloggi.

Art. 3

(Condizioni di assegnazione)

1. L'assegnazione è personale e non dà possibilità a terzi di occupare l'alloggio. La convenzione pertanto deve indicare i nominativi delle persone autorizzate ad occupare l'alloggio. E' cura della Sezione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale, Sovvenzionata e Cooperative - Ufficio del Lavoro procedere a costanti verifiche del rispetto delle condizioni che hanno portato alla sottoscrizione della convenzione.

2. La Sezione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale, Sovvenzionata e Cooperative - Ufficio del Lavoro, sottoscritta la convenzione da parte del Segretario di Stato competente per materia e dall'assegnatario, la trasmette alla Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale la quale ne prende atto nella sua più prossima seduta.

Art. 4

(Decadenza dall'assegnazione)

1. Il Congresso di Stato delibera, su proposta della Sezione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale, Sovvenzionata e Cooperative - Ufficio del Lavoro, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:

- a) non provvede al pagamento del canone di locazione entro tre mesi dal termine pattuito;
- b) ha ceduto a terzi, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- c) non abita stabilmente l'alloggio ;
- d) ha mutato la destinazione d'uso dell'alloggio;
- e) ha usato l'alloggio per attività illecite;
- f) non versa più in reali e comprovate situazioni di fabbisogno abitativo.

2. La delibera di decadenza deve indicare la data in cui l'alloggio deve essere lasciato libero.

3. Nei casi di cui al comma 1, il Congresso di Stato in presenza di ulteriori circostanze documentate che ne giustificano ugualmente la concessione, può deliberare ugualmente l'assegnazione o la prosecuzione della stessa. La documentazione deve essere presentata alla Sezione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale, Sovvenzionata e Cooperative - Ufficio del Lavoro che, effettuata l'istruttoria, la trasmette al Congresso di Stato.

Art. 5

(Abrogazioni)

1. Sono espressamente abrogati gli articoli 28, 29 e 30 della Legge 15 dicembre 1994 n.110 e successive modifiche.

Art. 6
(Norme transitorie)

1. Le convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 della Legge n.110/1994 in scadenza al 31 dicembre 2017, sono prorogate al fine di essere rivalutate alla luce di quanto previsto dal presente decreto – legge entro il 31 dicembre 2018.
2. Fino all'istituzione dell'Indicatore della Condizione Economica per l'Equità (ICEE) secondo quanto previsto dall'articolo 67, comma 5, della Legge n.147/2017, il Congresso di Stato, determina il canone di locazione in base a quanto previsto all'articolo 23 della Legge n.110/1994 e successive modifiche e, tramite la Sezione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale, Sovvenzionata e Cooperative - Ufficio del Lavoro, può richiedere all'interessato di depositare tutta la documentazione che ritiene necessaria per appurarne la reale situazione economica e a tal fine può anche richiedere a Banca Centrale il rilascio dell'indicazione dei rapporti bancari esistenti in territorio intestati al medesimo interessato.
3. Fino alla revisione delle disposizioni in materia di edilizia sociale, quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera c), e comma 2 del presente articolo, si applica anche per le assegnazioni ordinarie di cui al Titolo I, Capo II, Sezione I della Legge n.110/1994 e successive modifiche.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 gennaio 2018/1717 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Fiorini – Enrico Carattoni

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Il Segretario di Stato
Simone Celli